VERBALE DI INTESA *Snap – on Equipment s.r.l.*

In data 23/09/2003 presso la sede aziendale, tra la Direzione Aziendale *SNAP-ON*, la R.S.U. della Snap-on e la FIOM-CGIL di Reggio Emilia si è convenuto quanto segue:

PREMESSA

Le parti ritengono necessario riconfermare un sistema di relazioni sindacali costruito tramite la contrattazione collettiva che ha permesso un governo delle criticità e delle fasi di cambiamento in un contesto di consenso e di confronto con tutte le OO. SS. rappresentative alla Snap-on.
È auspicabile e conveniente che le divisioni prodotte dal recente accordo del 29/05/2003, in quanto non firmato dalla FIOM, siano al più presto ricomposte, giungendo ad una stesura del nuovo CCNL con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del precedente rinnovo nazionale del 7/07/1999.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1) La Premessa è parte integrante del presente accordo.

2) Le normative contenute nel CCNL del 7/07/1999 sono ancora in grado di corrispondere alle necessità aziendali, per cui eventuali modifiche od integrazioni alle stesse, anche in attuazione dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nell'emanando decreto di attuazione della Legge 30/03, potranno essere attuate solo attraverso un accordo in sede nazionale, sottoscritto da tutte le OO. SS. maggiormente rappresentative (compresa la FIOM-CGIL) ovvero attraverso un accordo in sede aziendale tra la R.S.U. e le OO.SS. rappresentative presso la Snap-on.

3) Al fine di adeguare le retribuzioni al tasso d'inflazione, gli aumenti retributivi previsti nell'accordo del 29/05/2003, sono incrementati a livello aziendale con importi a titolo di "integrazione dei minimi tabellari", senza costituire anticipazione di futuri contratti, con le seguenti erogazioni mensili al 3° livello (a regime 114 €) e con riparametrazione da tabella, allegato 1:

dal 01/10/2003	€ 55,00
dal 01/02/2004	€ 37,00
dal 01/09/2004	€ 22,00
a regime	€ 114,00

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente sarà inoltre corrisposto un importo *una tantum* lordo onnicomprensivo di tutte le incidenze retributive, aggiuntivo a quanto previsto allo stesso titolo dall'accordo del 29/05/2003, pari a € 70,00 con la mensilità di marzo 2004. Qualora, come auspicato, si produca una sottoscrizione di rinnovo del CCNL da parte di tutti i firmatari del CCNL del 7/07/1999, si procederà all'assorbimento dei trattamenti in essere in forza del presente accordo con quelli previsti dal CCNL rinnovato. Non si darà luogo a recuperi in caso di importi di entità inferiore a quanto qui pattuito o relativamente al periodo pregresso.

4) Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL del 7/07/1999 e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro, con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario e del lavoro straordinario notturno e festivo. A conferma, le parti in apposito verbale di accordo definiscono le modalità di attuazione di quanto previsto all'art. 8, punto A) Disciplina Generale del CCNL 07/07/1999.

5) L'azienda assume l'impegno alla conferma o alla trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori assunti a termine e/o in missione come interinali che complessivamente abbiano prestato lavoro presso l'azienda per un periodo di 12 mesi, raggiunto anche per sommatoria di più periodi, nell'arco dei precedenti 18 mesi di calendario.
Quanto sopra ad esclusione dei casi di assunti per sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettativa non retribuita e servizio civile o militare.
L'azienda si impegna ad esaminare con la R.S.U. tutti i contratti a causa mista (CFL, apprendistato, contratti ad inserimento) con congruo anticipo prima della scadenza naturale, al fine della loro conferma. L'azienda informerà altresì la R.S.U. di tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL. L'azienda valuterà con la R.S.U. con esame congiunto tutte le lavorazioni in appalto e in terzianizzazione: ogni modifica della situazione esistente dovrà essere preventivamente discussa con congruo anticipo e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. I

lavoratori con rapporto interinale presteranno nell'azienda la loro opera con inquadramento non inferiore al 3° livello.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

p. la Snap-on

p. la R.S.U. Snap-on

p. la Fiom – Cgil di Reggio Emilia

ALLEGATO n° 1

TABELLA PARAMETRALE

LIVELLO	IMPORTO IN EURO
1°	100
2°	110
3°	114
4°	116
5°	118
6°	118
7°	120
8°	120
9°	139,06

ALLEGATO n° 2

Allegato intesa precontrattuale

La R.S.U. si impegna, a nome delle maestranze tutte, a cessare il blocco delle ore straordinarie con effetto dalla data del presente accordo e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero, dichiarate a livello nazionale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL e con modalità di articolazione nelle singole imprese.

La R.S.U. dichiara fin da ora escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasione di mobilitazioni generali della categoria e/o della Confederazione a livello nazionale e/o territoriale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO